



REPUBBLICA ITALIANA

189/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **59475** del ruolo generale, proposto da **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, con sede in Roma, in Via XX Settembre 97, Direzione dei Servizi del Tesoro, c.f. 80415740580, in persona del funzionario delegato, pec dcst.dag@pec.mef.gov.it;

contro

omissis, nata ad *omissis* l'*omissis*, c.f. *omissis*, deceduta il *omissis*, e, per la stessa, gli eredi *omissis*, nata ad *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, *omissis*, nata ad *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis* e *omissis*, nato ad *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentati e difesi dall'avv. Federico Tedeschini, c.f. TDSFRC48A24H501P, pec segreteria@pec.tedeschinilex.it e dall'avv. Alessandro Tozzi, c.f.

TZZLSN68D16H501I, e con gli stessi elettivamente domiciliati presso lo studio Tedeschini a Roma, largo Messico 7, come da delega in atti;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per le Marche n. 276/2021, depositata il 12 luglio 2021.

Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 6 giugno 2024, il consigliere relatore Fabio Gaetano Galeffi, la dr.ssa Anna Maria Alimandi per il Ministero dell'economia e delle finanze e l'avv. Alessandro Tozzi per la parte appellata.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in segreteria il 19 novembre 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 276/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, che ha accolto, nei termini appresso formulati, il ricorso proposto da *omissis*, tendente ad ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di pensione di guerra e del provvedimento per il recupero dell'indebito previdenziale di euro 58.181,10.

La sentenza impugnata ha dichiarato l'irrepetibilità integrale delle somme a valere sul trattamento pensionistico di guerra percepito dalla ricorrente dal 1° gennaio 2010 al mese di ottobre 2020, con conseguente obbligo dell'amministrazione di restituire gli importi eventualmente recuperati nei confronti di parte attrice, sui quali andranno riconosciuti gli interessi legali, con effetto dalla notifica

della domanda giudiziale per i ratei recuperati antecedentemente a tale data, e dalle singole ritenute mensili per quelli recuperati successivamente.

Il Ministero appellante ha svolto unico articolato motivo di impugnazione, concernente violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 80 e 81 del T.U. n. 915/1978, 23 del d.P.R. n. 834/1981 e 6 del d.P.R. n. 377/1999, nonché violazione dell'art. 2033 c.c.; violazione di legge per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, ed ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

Con nota del 16 ottobre 2023, il difensore ha comunicato il decesso dell'appellata, avvenuto il 17 agosto 2023, chiedendo l'interruzione del giudizio.

Chiamato all'udienza del 9 novembre 2023, il giudizio è stato interrotto.

Con memoria dell'8 gennaio 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze ha riassunto il giudizio nei confronti dei signori *omissis*, *omissis* e *omissis*, quali eredi di *omissis*.

Il 14 maggio 2024 si sono costituiti nel giudizio di appello i signori *omissis*, *omissis* e *omissis*, nella loro qualità di eredi di *omissis*, deducendo: 1) inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 28 D. Lgs. 174/2016, essendo l'atto sottoscritto da un funzionario dell'amministrazione; 2) correttezza della sentenza impugnata; carenza di dolo; legittimo affidamento della stessa; violazione dell'art. 7 L. 241/1990, sotto i profili della buona fede e del legittimo

affidamento della pensionata; e chiedendo: in via preliminare l'accertamento della inammissibilità dell'appello; nel merito il rigetto dell'appello stesso; in via meramente subordinata si chiede il ricalcolo delle somme al netto dell'aliquota fiscale, e non al lordo, di quanto suppostamente dovuto. Con vittoria di spese, come da nota spese allegata, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

All'odierna udienza del 6 giugno 2024, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale, il Collegio respinge l'eccezione di violazione dell'art. 190 del c.g.c., formulata dalla parte appellata nella memoria depositata il 14 maggio 2024, per essere l'appello del Ministero sottoscritto da un dirigente e non da un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori. L'art. 158 del c.g.c., nel testo vigente dopo le modifiche avvenute mediante l'art. 70 del d. lgs. n. 114/2019, consente alle amministrazioni pubbliche, per i giudizi pensionistici, di farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente, anche in grado di appello. La facoltà di rappresentanza, come strutturata sistematicamente in base alle norme di legge, comprende anche la facoltà di proporre appello. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.

In ordine all'altro motivo di censura, formulato dalla parte appellata, secondo il quale il Giudice di prime cure non avrebbe

dato contezza dell'omesso rilievo attribuito alla presunta violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, concernente l'avviso di avvio del procedimento amministrativo, è sufficiente richiamare, in questa sede, il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudizio pensionistico verte sul rapporto e non sull'atto amministrativo. La cognizione di questo Giudice è estesa all'intero rapporto giuridico sostanziale dedotto e, di conseguenza, alla valutazione della fondatezza della pretesa azionata, restando assorbita ogni questione relativa a vizi di carattere procedimentale, quali quelli addotti dall'appellante. Tali asseriti vizi del procedimento non possono quindi assumere alcun rilievo ai fini della decisione sul rapporto giuridico oggetto del contenzioso (Corte dei conti, Sez. d'appello Sicilia, sent. n. 217/2021 e Sez. III App., sent. n. 168/2012).

Nel merito, l'appello è infondato.

Secondo l'appellante, la Sezione territoriale avrebbe errato nella valutazione degli elementi che hanno portato a ritenere non dolosa la condotta tenuta dalla parte appellata.

La tesi difensiva del Ministero appellante presuppone che, per effetto della omessa dichiarazione cui è tenuto il percipiente, sorga una sorta di presunzione legale a detrimento del beneficiario, idonea a qualificare la sua condotta quale dolosa e a far discendere un conseguente obbligo, non soggetto ad alcuna discrezionalità, per l'Amministrazione, di procedere al recupero dell'indebito maturato.

Il Collegio ritiene che non possa ammettersi, in linea di principio,

tale automatismo, giacché l'accertamento della sussistenza del dolo richiede una particolare attenzione alle condizioni oggettive e soggettive del percipiente, legata, pertanto, alla valutazione di diversi aspetti.

Al riguardo, la circolare n. 82/2000 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, si esprimeva in tale senso, raccomandando di "...esperire un'attenta indagine su tutte le circostanze esimenti che attengono al caso concreto, adottando, di volta in volta, criteri che, congiuntamente o separatamente, facciano riferimento, tra l'altro, alle condizioni dell'amministrazione, all'eventuale perdurare di tale comportamento, alla rilevabilità dell'errore che ha dato luogo all'indebito pagamento, alla chiarezza o dubbiezza della normativa applicabile e, perfino, all'"ignorantia legis" invocata, non per sottrarsi all'applicazione di essa ma per dimostrare la propria buona fede. Tali elementi potranno essere desunti anche da fatti e circostanze sui quali l'amministrazione dovrà rivolgere la propria attenzione per cogliere con ragionevole certezza l'elemento ad un tempo etico e psicologico della condotta fraudolenta".

In altri termini, sia l'articolo 80 del d.P.R. n. 915/1978 che l'art. 6 del d.P.R. n. 377/1999 non lasciano intravedere alcuna attività vincolata da parte dell'erogante il beneficio pensionistico.

Pertanto, il Collegio ritiene non revocabile in dubbio che il Giudice di prime cure non abbia messo in discussione la sussistenza di un obbligo di comunicazione - non assolto - in capo alla

beneficiaria, individuando, nello specifico, la normativa applicabile alla fattispecie in questione, procedendo, successivamente, alla valutazione della condotta tenuta in concreto dalla parte appellata per giungere, infine, alla conclusione che non fosse configurabile dolo nella condotta.

Il Giudice di primo grado, quindi, ha ritenuto non strettamente consequenziale all'inadempimento previsto dalla norma la sussistenza del predetto elemento soggettivo.

Pertanto, ritiene il Collegio che la Sezione territoriale abbia correttamente applicato la disciplina normativa regolante la fattispecie *de qua*, non incorrendo nella violazione di legge censurata.

Né può invocarsi l'omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, atteso che, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, ritiene il Collegio che il Giudice di primo grado, nell'applicare correttamente la sopra indicata normativa, abbia proceduto ad una valutazione delle circostanze fattuali relative al caso concreto e che il Ministero, mediante il presente appello, mira ad una revisione nel merito della decisione, facoltà preclusa dall'art. 170 comma 1 c.g.c., che esclude l'appellabilità delle sentenze pensionistiche per questioni di fatto.

È noto che la questione di fatto potrebbe rilevare solo sotto il profilo della motivazione "omessa" o apparente, la qual cosa non si rinviene nel caso di specie, siccome il Giudice di primo grado ha fornito adeguato supporto motivazionale, non sindacabile in questa

sede, alla decisione impugnata.

Né può ritenersi sussistente il vizio di omessa o apparente motivazione, configurabile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quando nel ragionamento del Giudice di merito sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, essendo, comunque, escluso che detti vizi possano consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudicante rispetto a quello preteso dalla parte.

Questa Sezione è già pervenuta, in fattispecie analoga, a conclusioni simili, affermando che "...con l'appello all'esame il Ministero della Difesa (che non contesta alcuno degli elementi di fatto indicati nell'impugnata sentenza, né peraltro alcuno dei principi di diritto enunciati dalle SS.RR.) assume, in sostanza, che il pensionato non abbia assolto all'asserito *onus probandi* di dimostrare la fondatezza fattuale che ha ingenerato il suo affidamento sulla spettanza dei maggiori importi percepiti e non dovuti. Ritiene il Collegio che tale contestazione non inficia il condiviso principio di diritto sulla riconosciuta irripetibilità dell'indebito di cui trattasi sul quale il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento e che è pienamente condivisa da questo Giudice di appello

Peraltro l'eccezione mossa coinvolgerebbe l'esame e le relative valutazioni di fatto, già prese in considerazione ed evidentemente

superate dallo stesso Giudice, sulle quali, comunque, il Giudice di appello non ha cognizione, come dianzi ricordato (Corte dei conti, Sez. I app., sent. n. 210/2018 e n. 65/2022).

Il percorso motivazionale fattuale, pertanto, scevro dai vizi sopra indicati, non può essere sindacato nel merito dal Collegio.

Non sussiste, infine, la violazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 429 c.p.c., in ragione della specialità della disposizione che prevede, in *subiecta* materia, l'irripetibilità dell'indebito in presenza di particolari condizioni e della conseguente spettanza degli interessi legali, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la pronuncia n. 33/2017/MD del 12 ottobre 2017.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello del Ministero dell'economia e delle finanze è infondato e va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla per quelle di giudizio trattandosi di giudizio di natura previdenziale

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **59475** del ruolo generale, rigetta l'appello del **Ministero dell'economia e delle finanze**, conferma la sentenza impugnata e

liquida le spese, a carico del Ministero stesso ed a favore della parte appellata, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti, e per essa, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 09/08/2024

PER IL DIRIGENTE

f.to Maria Vittoria Zotta